

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2102 del 26/04/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA INTERNATIONAL PAPER ITALIA SRL (Imp. Via Dell'Industria n. 258) SAN FELICE SUL PANARO (MO). Rif. Prot. n. 2309/2016 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 33022/2016 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2158 del 26/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventisei APRILE 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA INTERNATIONAL PAPER ITALIA SRL (Imp. Via Dell'Industria n. 258) SAN FELICE SUL PANARO (MO).

Rif. Prot. n. 2309/2016 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 33022/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 14/11/2016 la Ditta INTERNATIONAL PAPER ITALIA SRL, avente sede legale in comune di Bellusco (MB), v. Ornago n. 55, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di San Felice sul Panaro (MO), v. Dell'Industria n. 258, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 14/11/2016 con prot. n. 20916;

In data 29/11/2016, con nota prot. n. 22143, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi; relativamente agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera, la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 13/1/2017 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 647, integrata con ulteriore documentazione volontaria assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 13/3/2017 con prot. n. 4649;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di imballaggi di cartone ondulato;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta risulta titolare dei titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia di Modena n. 192 del 9/7/2013;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di San Felice sul Panaro, prot. n. 1055 del 23/1/2017, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 2468 del 10/2/2017, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 85 del 03/01/2017;
- parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di San Felice sul Panaro con prot. n. 422 del 12/1/2017;
- parere tecnico, favorevole con prescrizioni, di AIMAG SPA, prot. n. 2293 del 20/03/2017, relativamente allo scarico in pubblica fognatura;

Il Comune di San Felice sul Panaro, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena, prot. n. 842 del 17/1/2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta **INTERNATIONAL PAPER ITALIA SRL** per l'impianto ubicato in comune di San Felice sul Panaro, v. Dell'Industria n. 258, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 26/04/2017 **con scadenza al 26/04/2032**;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di S. Felice s/P
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di S. Felice s/P

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta INTERNATIONAL PAPER ITALIA srl (Imp. Via Dell'Industria n. 258) – SAN FELICE SUL PANARO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999.

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii..

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005".

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **INTERNATIONAL PAPER ITALIA SRL**, nello stabilimento di via dell'Industria 258, San Felice sul Panaro (MO), svolge attività di produzione di imballaggi di cartone ondulato.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche sono convogliate nella pubblica fognatura (scarico S8 e scarico S5, quest'ultimo insieme alle acque reflue di processo);
- le acque meteoriche confluiscono mediante condotta dedicata nella pubblica fognatura (scarichi S1, S2, S6 e S7);
- le acque reflue di processo sono convogliate nella pubblica fognatura (scarico S5, insieme alle acque reflue domestiche);
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue dello scarico S5 sono classificate come industriali.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ed alla successiva documentazione integrativa pervenuta ad Arpae Modena il 13/01/2017 (prot. 647/2017) e il 13/03/2017 (prot. 4649/2017).

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, Aimag Spa, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, prot. 2293 del 20/03/2017, relativamente allo scarico in pubblica fognatura.

Il Comune di San Felice sul Panaro, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena, prot. n. 842 del 17/1/2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura.

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore ditta International Paper Italia SRL, con insediamento posto a San Felice sul Panaro (MO), v. dell'Industria 258, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione di imballaggi di cartone ondulato nella pubblica fognatura, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) ai sensi dell'art. 69, comma 4, del Regolamento del Gestore Aimag per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella provincia di Modena (approvato con delibera del C.d.A., Agenzia Ambito Ottimale del 26/06/2008), le acque reflue industriali prodotte dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3 di cui all'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, con l'eccezione dei seguenti parametri, che dovranno rispettare i limiti in deroga sotto indicati:

PARAMETRO	VALORE LIMITE (mg/l)
AZOTO TOTALE	200
FOSFORO TOTALE	15

Quantitativo massimo scaricabile: 10.000 mc/anno

La deroga per azoto totale comporta la non applicazione dei limiti di cui ai parametri ammoniaca/N nitrico/Nnitroso.

- 2) gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
- 3) i limiti di cui al precedente punto 1) dovranno essere rispettati presso il pozzetto di ispezione e controllo ubicato immediatamente a monte della confluenza delle reti fognarie aziendali nella pubblica fognatura e convoglianti acque reflue industriali e/o miste (punto di scarico S5, a monte della confluenza con lo scarico di acque reflue domestiche).

- 4) il rispetto dei limiti tabellari, relativamente alle acque reflue industriali, è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di 3 ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere effettuati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; rilascio estemporaneo di sostanze liquide; pozzetto sito in zona passaggio automezzi; ecc.), il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove siano presenti pre-trattamenti di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione di almeno 3 ore.
- 5) i pozzetti di ispezione e controllo scarichi dovranno essere sempre resi agibili agli addetti al controllo.
- 6) è vietata l'immissione in Pubblica Fognatura di reflui, fanghi ed altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'articolo 81 del Regolamento del Gestore Aimag spa.
- 7) La necessità di incremento del quantitativo di reflui scaricati dovrà essere segnalata all'ente gestore.
- 8) modifiche significative dell'insediamento (ampliamenti, ristrutturazioni, ecc..), così come variazioni di ragione sociale e/o cessazioni di attività dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto dal Legale Rappresentante allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune competente.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta INTERNATIONAL PAPER ITALIA SRL (Imp. Via Dell'Industria n. 258) SAN FELICE S/P (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui agli artt. 269 e 281, comma 1, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 281 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che siano sottoposti a rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera tutti gli stabilimenti autorizzati in data anteriore all'entrata in vigore della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta INTERNATIONAL PAPER ITALIA SRL svolgente attività di produzione di imballaggi di cartone ondulato, intende chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti ubicati in comune di San Felice sul Panaro, V. Dell'Industria n. 258.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 13/1/2017 con prot. n. 647 e in data 13/3/2017 con prot. n. 4649, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1	Cabina ondatore onda C
2	Cabina ondatore onda B
12A-12B	Silos stoccaggio amido
14	Pompe da vuoto – linea Bost stampa
17	Aspirazione polveri e serbatoio fusione paraffina
21	Serbatoio riserva miscela paraffina
37	Caldaia produzione vapore
38	Aspirazione gas di scarico automezzi

39	Locale carica batterie
40	Rifilatura
45	Saldatura
46	Rigeneratore a gas metano

- il seguente consumo di materie prime:
 - carta in rotoli 110.000 t/anno
 - amido in polvere 2.700 t/anno
 - inchiostri a base di acqua 181 t/anno
 - colla vinilica 21 t/anno
 - paraffina 507 t/anno
 - borace 34 t/anno
 - soda 210 t/anno
 - gas metano (per trigeneratore) 3.750.000 S mc/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di San Felice sul Panaro con prot. n. 1055 del 23/1/2017, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 2468 del 10/2/2017, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta INTERNATIONAL PAPER ITALIA SRL con impianti ubicati in comune di San Felice sul Panaro, V. Dell'Industria n. 258, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - CABINA ONDULATORE ONDA "C"

portata massima	30000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	11	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - CABINA ONDULATORE ONDA "B"

portata massima	30000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	11	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 12/A - SILOS STOCCAGGIO AMIDO

portata massima	700	Nm ³ /h
altezza minima del camino	16	m
durata	saltuaria	

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TESSUTO		
PUNTO DI EMISSIONE N. 12/B - SILOS STOCCAGGIO AMIDO		
portata massima	700	Nm3/h
altezza minima del camino	16	m
durata		saltuaria
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TESSUTO		
PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - POMPE DA VUOTO - LINEA BOST STAMPA		
portata massima	480	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	15	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - ASPIRAZIONI POLVERI E SERBATOIO FUSIONE PARAFFINA		
portata massima	600	Nm3/h
altezza minima del camino	2	m
durata	1,5	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - SERBATOIO RISERVA MISCELA PARAFFINA		
altezza minima del camino	4	m
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 37 - CALDAIA A METANO DI POTENZA TERMICA 7,753 MW PER PRODUZIONE VAPORE		
portata massima	9900	Nm3/h
altezza minima del camino	18	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc (**)
PUNTO DI EMISSIONE N. 38 - ASPIRAZIONI GAS SCARICO AUTOMEZZI		
portata massima	1800	Nm3/h
altezza minima del camino	5,5	m
durata		saltuaria
PUNTO DI EMISSIONE N. 39 - LOCALE CARICA BATTERIE		
portata massima	3500	Nm3/h
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 40 - RIFILATURA		
portata massima	40000	Nm3/h
altezza minima del camino	5,5	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE		
PUNTO DI EMISSIONE N. 45 – SALDATURA		
portata massima	1100	Nm3/h
altezza minima del camino	10,5	m

durata 1 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 46 - MOTORE A GAS METANO CICLO OTTO A QUATTRO TEMPI DI POTENZA TERMICA 2,748 MW, PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA CALDA E VAPORE

portata massima	5400	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10,5	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (***)

Polveri totali	10	mg/Nmc
NOx e NH3 (espressi come NO2)	450	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	500	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: IMPIANTO A RIDUZIONE CATALITICA SELETTIVA CON UREA + CATALIZZATORE OSSIDATIVO

Prescrizioni

(*) Valori limite riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(**) Il valore limite si considera rispettato in quanto impianto alimentato con gas naturale.

(***) Valori limite riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Nel reparto trasformazione possono essere utilizzati inchiostri e prodotti per stampa a base acquosa.

I consumi giornalieri di tutte le materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Combustore:

- misuratore della temperatura in camera di combustione.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
----------------------	-----------------

Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 15058 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	UNICHIM 632 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con IRSA 4030)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 12A, 12B, 37 (portata e NOX), 40 e 46.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta INTERNATIONAL PAPER ITALIA srl (IMP. Via Dell'Industria n. 258) – SAN FELICE SUL PANARO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta INTERNATIONAL PAPER ITALIA srl, nell'impianto in comune di San Felice sul Panaro (MO), Via Dell'Industria n. 258, svolge attività di produzione di imballaggi di cartone ondulato.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività e di un impianto di cogenerazione;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00).

- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno di 60 dBA;
- le misurazioni strumentali hanno verificato il rispetto del limite differenziale sia diurno che notturno, in corrispondenza dell'unico ricettore sensibile individuato nelle immediate vicinanze;
- tutte le misure condotte hanno verificato il rispetto del limite diurni e notturni già all'interno del confine di proprietà della Ditta.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta INTERNATIONAL PAPER ITALIA srl in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 85 del 03/01/2017;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di San Felice sul Panaro relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 422 del 12/01/2017;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di San Felice sul Panaro, via Dell'Industria n. 258, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **INTERNATIONAL PAPER ITALIA srl**, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in fase di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore, installate all'esterno e all'interno di vani tecnici, tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura dell'impianto di cogenerazione (funzionante in modo continuativo) e dei sistemi di filtrazione a servizio del medesimo e delle attrezzature interne al fabbricato, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di esso provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.